

**PROPOSTA di LEGGE REGIONALE
D'INIZIATIVA POPOLARE**

**"Istituzione del Reddito Garantito per il sostegno
contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro"**

RdB-Unione Sindacale di Base, Sardegna



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



PROPOSTA di LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE

OGGETTO: Istituzione del Reddito Garantito per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro – Proposta di Legge Regionale presentata dall'USB presso il consiglio regionale della Sardegna.

RELAZIONE

L'Organizzazione Sindacale USB è soggetto promotore della presente proposta di legge di iniziativa popolare, e a tal fine costituisce una rete sindacale regionale di mobilitazione, di iniziativa politico-culturale e di confronto con le istituzioni.

La proposta di legge in oggetto nasce dall'elaborazione del centro studi sardo della USB Sardegna e si presta ad essere un nuovo modo di intendere le politiche sociali e del lavoro incidendo direttamente sulla struttura complessiva del mercato del lavoro attraverso il concorso attivo dei cittadini disoccupati o soggetti a basse condizioni reddituali.

L'attuale questione economico-sociale del lavoro non è solamente connessa alla disoccupazione ormai strutturale, bensì riguarda una serie di problemi di carattere quanti/qualitativo e quindi delle nuove figure del lavoro, del lavoro negato e del non lavoro. Il problema lavoro esiste ormai anche per coloro che ne possiedono uno, dato che si lavora sempre di più ed in condizione sempre più precarie, non tutelate e con un guadagno sempre minore e con alti livelli di mobilità e intermittenza. La questione del lavoro è quindi sempre più legata ad un reddito adeguato per una vita degna di essere vissuta, alla redistribuzione della ricchezza socialmente prodotta. Ricchezza che da ormai un quarto di secolo si indirizza sempre più ai profitti e, soprattutto, alle rendite finanziarie, che non ritorna ai lavoratori né in termini di salario diretto, differito e indiretto (basta considerare il modo che dovranno avere i fondi pensione, i tagli e la privatizzazione del Welfare) né in termini di incrementi occupazionali e di diminuzione

della disoccupazione, né in termini di riduzione di orario di lavoro e dell'intensità di lavoro a parità di salario e di garanzie.

L'idea di base è che anche il lavoratore, nello status temporaneo di disoccupato, è attore nel processo di valorizzazione, consumo e produzione della ricchezza propria del mercato del lavoro. Il principio intorno al quale ruota la proposta di legge per il *“Reddito Garantito per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro”*, invece, è quello della salvaguardia e della rivendicazione di distribuzione del reddito dell'intero spettante salario sociale prodotto a tutti i lavoratori, occupati e non, interrompendo le richieste assistenziali e ultraliberiste basate su rapporti e contrattualizzazioni individuali e sulle forme di elargizione caritatevole di « soccorso agli esclusi ».

Altresì, si tratta di una legge per la costruzione di una Sardegna del lavoro e delle compatibilità sociali solidali, che afferma il principio per cui il reddito garantito non è una misura rivolta al contrasto della povertà o dell'esclusione sociale, bensì un diritto di tutti i cittadini che, contemporaneamente, migliora la qualità della vita sociale ed economica e ridimensiona il ricatto della disoccupazione nella scelta del proprio futuro lavorativo.

La proposta di legge prevede un importo del reddito garantito individuale di 10 mila euro netti annui (non soggetti a tassazione) da scalare in relazioni ad altri eventuali redditi minori percepiti fino al raggiungimento della suddetta soglia minima di reddito. I requisiti per l'accesso prevedono la regolare residenza in Sardegna da almeno due anni; l'iscrizione agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000 da almeno un anno; un reddito netto annuo percepito non superiore ai 10 mila euro; l'appartenenza ad un nucleo familiare con reddito netto annuo non superiore ai 20 mila euro in caso di nucleo composto da due persone, integrato di 4 mila euro netti per ciascun componente ulteriore del nucleo non in età lavorativa.

L'importo indicato del reddito garantito va rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. E' prevista, inoltre, la riduzione del 50 per cento dell'importo nell'ipotesi di svolgimento di attività lavorative che producano un reddito inferiore all'ammontare del reddito garantito e la decadenza dal percepimento dello stesso nell'ipotesi in cui si ottenga un lavoro a tempo pieno. Ciò permette di rivolgere tale istituto non solo ai disoccupati ma anche a coloro che svolgono lavoro precario, sottopagato o che hanno forme di sottoccupazione.

Il periodo di fruizione del reddito garantito non può essere calcolato ai fini pensionistici.

Il reddito garantito è sottoposto ad alcuni vincoli che ne definiscono l'applicazione e l'applicabilità, consistenti in parametri di reddito, temporaneità e condizionalità per le persone residenti in Sardegna da non meno di due anni.

Riassumendo, per usufruire del reddito garantito:

- è necessario avere la particolare condizione reddituale precedentemente descritta;
- la durata temporale dello stesso corrisponde al persistere dello status quo e solo fino a quando non si risolve la situazione lavorativa nel raggiungimento di una corrispondente e/o migliore condizione reddituale. Per questo motivo, il reddito garantito si qualifica della doppia funzione di diritto al reddito dove inesistente (disoccupati e inoccupati) e di integrazione del reddito (lavoratori precari e/o sottopagati) e delle pensioni minime sociali.
- l'erogazione deve sottostare a specifiche condizioni legate alla ricerca attiva di un lavoro, vale a dire l'accettazione, pena la perdita del diritto al reddito garantito, di qualsiasi lavoro o corso di formazione, riqualificazione professionale, specializzazione, proposto dagli uffici del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, i CSL.
- non ha diritto al reddito garantito la persona che recede senza giusta causa o giustificato motivo dal rapporto di lavoro. Vale a dire, la scelta volontaria di lasciare un posto di lavoro, e poter così usufruire del diritto al reddito, deve essere subordinata ai soli casi di mobbing e/o inabilità al servizio, comprovati da attinente e apposita certificazione medica o giuridica.
- è obbligatoria la denuncia di qualsiasi prestazione lavorativa inferiore all'ammontare del reddito garantito, tale da permettere di scalare la differenza dal medesimo. L'inosservanza di questo dovere, comporta: per il lavoratore la decadenza dall'usufrutto del reddito garantito per un periodo di cinque anni e per il datore di lavoro la denuncia alle autorità competenti e una sanzione amministrativa pari al doppio dell'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Alla luce di quest'ultimo aspetto, accompagnata ai regolare e sistematici controlli a tappeto dell'ispettorato del lavoro, è evidente come l'articolazione pratica della proposta di legge sul reddito garantito in oggetto sia un reale strumento di contrasto del lavoro nero, vincolando i lavoratori ai diritti/doveri previsti dalla stessa.

La proposta di legge non mira ad inserire elementi di « assistenzialismo », ma si muove nell'ambito delle diverse battaglie per la piena e buona occupazione, a partire dalla constatazione che la politica legislativa negli ultimi anni – tendente alla flessibilizzazione e alla precarizzazione dei rapporti di lavoro – non ha portato ad un incremento dei livelli occupazionali, al contrario, registrando effetti negativi anche sul piano distributivo per il mondo del lavoro. Nel momento in cui si discute del futuro della Sardegna, la proposta di legge è un appello alla Sardegna sociale del lavoro per rivendicare il diritto al reddito garantito per i disoccupati, gli inoccupati, i lavoratori precari, sottoccupati e sottopagati; una battaglia civile sarda, in armonia con la previsione della Carta sociale europea, nata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla Legge n. 30 del 1999, per il lavoro e per la dignità di ogni cittadino.

Esiste, ovviamente, il problema dell'individuazione delle risorse necessarie per le spese derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, quantificate in circa 100 milioni di euro annui. Si propone di reperire tali risorse esclusivamente attraverso specifiche forme di finanziamento non gravante sulla fiscalità generale. Proporzionalmente, i fondi a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna possono essere individuati e provenire:

- dall'incremento della quota derivante dalla “vertenza entrate”;
- dalla distrazione di parte dei fondi provinciali, regionali, nazionali, comunitari per il lavoro e l'occupazione;
- dalla riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali e dei funzionari di nomina pubblica, manager, dirigenti o loro sottoposti con redditi annui superiori a 100.000 euro;
- dal prelievo percentuale dalla tassazione dei trasferimenti derivanti dall'addizionale regionale all'irpef;
- dalla distrazione di parte dei fondi ricavati (multe e sanzioni) dalla lotta al lavoro nero e all'evasione fiscale in generale.

Auspichiamo che attraverso l'introduzione del reddito garantito si avvii una nuova stagione di politiche attive del lavoro con al centro il rafforzamento della protezione sociale complessiva; gli incrementi occupazionali con lavori a tempo pieno e pieno salario; i diritti garantiti, nonché la lotta alla disoccupazione e alla povertà in generale.

PROPOSTA di LEGGE

“ Istituzione del Reddito Garantito per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro”

CAPO I

- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Diritti del cittadino).

1 - La Regione Autonoma della Sardegna, coerentemente con i principi del comma 2, art. 3 della Costituzione italiana, riconosce il diritto al reddito quale diritto fondamentale della persona e promuove le condizioni affinché si realizzi il principio di uguaglianza dei cittadini attraverso l'eliminazione degli ostacoli di carattere economico e sociale che creano discriminazione in relazione alla partecipazione dei cittadini medesimi alla vita economica e sociale.

2 - Ad ogni cittadino, nell'esercizio del diritto/dovere al reddito, è garantito l'accesso al reddito garantito, di cui agli articoli successivi, per un percorso di contrasto alla disoccupazione e di accompagnamento o miglioramento della propria condizione reddituale e lavorativa.

ART. 2.

(Finalità e ambiti di applicazione).

1 - La Regione Autonoma della Sardegna si propone la realizzazione di un sistema di efficace contrasto alla disoccupazione e ai suoi effetti, in armonia con la previsione della

Carta sociale europea, nata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa esecutiva dalla Legge n. 30 del 1999, per il lavoro e per la dignità di ogni cittadino.

2 - Con l'obiettivo di perseguire e raggiungere le finalità di cui al comma 1, la Regione agisce secondo quanto previsto dai seguenti indirizzi:

- a. promuovere e realizzare politiche attive di superamento delle differenze economiche sociali e di accesso al reddito garantito;
- b. promuovere e realizzare le politiche attive del lavoro in raccordo col Sistema regionale dei servizi per il lavoro, per contrastare la disoccupazione e incentivare l'occupazione attraverso il sostegno al reddito garantito, quale premessa di stabilità per la costruzione del proprio futuro lavorativo;
- c. costruire un welfare plurale con poteri e responsabilità condivise, che possa promuovere le risorse della comunità, individuando e collaudando modelli di integrazione delle politiche locali e del lavoro per uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio, considerando la questione del lavoro sempre di più legata ad un reddito adeguato per una vita degna di esser vissuta.

3 - Il reddito garantito è corrisposto dall'Agenzia Regionale del Lavoro in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro.

4 - Presso l'Assessorato Regionale del Lavoro è istituito l'Ufficio Centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e l'erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell'attività di collegamento e monitoraggio con le Direzioni Provinciali del Lavoro e gli uffici del Sistema provinciale dei servizi per il lavoro, i CSL. L'Ufficio è istituito con regolamento dell'Assessore Regionale del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Requisiti soggettivi di accesso).

1 - È prevista la corresponsione di un reddito garantito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Sardegna da almeno due anni;

- b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
- c) un reddito netto annuo percepito non superiore ai 10 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 5;
- d) l'appartenenza ad un nucleo familiare con reddito netto annuo non superiore ai 20 mila euro in caso di nucleo composto da due persone, integrato della differenza per il raggiungimento di tale soglia minima e di un ulteriore aumento di 4 mila euro netti per ciascun componente del nucleo familiare non in età lavorativa, o studente della scuola secondaria di 2° fino al 19° anno di età, o studente universitario fino al 26° anno di età.

2 - non ha diritto al reddito garantito la persona che recede senza giusta causa o giustificato motivo dal rapporto di lavoro. Invero, la scelta volontaria di lasciare un posto di lavoro, e poter così usufruire del diritto al reddito, deve essere subordinata ai soli casi di reale impedimento, mobbing e/o inabilità al servizio, comprovati da attinente e apposita certificazione medica o giuridica.

ART. 4.

(Importo del reddito garantito).

1 - L'importo del reddito garantito da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 è pari al tetto massimo di 10 mila euro netti, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso di nucleo familiare composto da due persone di 20 mila euro netti annui cui sommare 4 mila euro netti per ciascun componente del nucleo familiare non in età lavorativa.

2 - L'importo di cui al comma 1 non è soggetto ad alcuna forma di tassazione.

ART. 5.

(Rivalutazione del reddito garantito).

1 - L'importo del reddito garantito indicato all'articolo 2, comma 1, è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

2 - Il periodo di fruizione del reddito garantito non può essere né calcolato né riscattato ai fini pensionistici.

ART. 6.

(Riduzione del reddito garantito).

1 - L'importo indicato all'articolo 3, comma 1, e` ridotto proporzionalmente per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito garantito.

2 - Qualora, per ciascun soggetto o nucleo familiare esistano altre fonti di reddito, l'importo del reddito garantito è somministrato nella misura in cui, dalla sommatoria tra i diversi redditi, permetta il raggiungimento del tetto di reddito massimo di cui all'articolo 3, comma 1.

CAPO II

- SANZIONI

ART. 7.

(Sanzioni amministrative).

1- Il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito garantito, e` soggetto ad una sanzione amministrativa, da comminare a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e pari al doppio dell'ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento agli importi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

ART. 8.

(Decadenza).

1 - Il percettore del reddito garantito in caso di mancata comunicazione ai Centri Servizi Lavoro provinciali dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche temporaneo, è soggetto all'interdizione dall'usufrutto del reddito garantito per un periodo pari a 5 anni solari.

2 - E', in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito garantito nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

3 - Il percettore del reddito garantito, per poter accedere a tale diritto, deve sottostare a specifiche condizioni legate alla ricerca attiva di un lavoro. Vale a dire l'accettazione, pena la perdita del diritto al reddito garantito, di qualsiasi lavoro o corso di formazione, riqualificazione professionale, specializzazione, proposto dagli uffici del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, i CSL.

CAPO III

- DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1 - Per la copertura finanziaria relativa al primo anno di attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota parte del monte finanziario derivante dalla cosiddetta "vertenza entrate", prelevata in percentuale fino al recupero completo delle somme necessarie.

2 - Nello specifico, per la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede avvalendosi delle seguenti risorse, mediante:

- a) l'incremento della quota derivante dalla "vertenza entrate";
- b) la distrazione di parte dei fondi provinciali, regionali, nazionali, comunitari per il lavoro e l'occupazione;
- c) la distrazione di parte dei fondi provinciali, regionali, nazionali, comunitari per lo sviluppo delle politiche sociali;
- d) la riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali e dei funzionari di nomina pubblica, manager, dirigenti o loro sottoposti con redditi annui superiori a 100.000 euro;

- e) il prelievo percentuale dalla tassazione dei trasferimenti derivanti dall'addizionale regionale all'irpef;
- f) la distrazione di parte dei fondi ricavati (multe e sanzioni) dalla lotta al lavoro nero e all'evasione fiscale in generale.

3 - Nel caso si rendesse necessario attingere da altre fonti le risorse, queste saranno incrementate attraverso:

- a) una tassa patrimoniale sulle aree demaniali soggette a servitù miliare con riferimento agli indici di affitto previsti dalla normativa;
- b) l'istituzione di una "imposta sociale" progressiva sugli immobili di lusso, sulle seconde case sfitte, sui beni di lusso, sulle imbarcazioni di lusso, sui grandi eventi sportivi, su quelli fieristici e politici.

Cagliari, 22/11/2010

Unione Sindacale di Base, Sardegna